ADICONSUM *Lecce*

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

NEWS 2016 - RISERVATA AGLI ASSOCIATI ADICONSUM LECCE - 01 MAGGIO 2016

INFORMAZIONE & ASSISTENZA — segnala@adiconsumlecce.it — NEWS 2016.01

IN QUESTA NEWS

→ **Aggiornamenti per il cittadino utente e consumatore**

→ **Rassegna giuridico normativa per il consumatore informato**

→ **Il punto di vista… dei giudici.**

→ **Il FORUM su:** ***Canone Rai 2016. La tabella dei termini di ...***

→ **Le nostre convenzioni**

→ **Da ricordare … gli avvisi… come associarsi… dove siamo...**

→ **Vieni a trovarci su www.adiconsumlecce.it**

NUOVA VERSIONE

segnala@adiconsumlecce.it
ADICONSUM Lecce
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

COMUNI. AL VIA I RIMBORSI I.M.U.

Con la Circolare n. 1/DF pubblicata il 14 aprile 2016 dal Dipartimento delle Finanze, sono state fornite le prime istruzioni per i rimborsi delle eccedenze dei tributi comunali versate, sulla base del decreto interministeriale 24 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile stesso. La circolare precisa che il decreto riguarda tutti i tributi comunali, ma prioritariamente disciplina i rimborsi relativi all'Imu, alla maggiorazione Tares, e alle imposte immobiliari delle province di Bolzano (IMI) e Trento (IMIS). Viene, quindi, fissata la data entro la quale i contribuenti riceveranno i rimborsi dell'Imu 2012 e annualità seguenti.

CONSIGLIO DI STATO: SE IL TAXI ALLUNGA IL GIRO.

Non subire passivamente i raggiri del tassista: se questo prolunga volontariamente la corsa, scegliendo un tragitto più lungo o optando per strade tortuose o trafficate, solo per far scattare il tassametro e aumentare il suo compenso, il cliente ha sempre diritto a segnalare l'irregolarità al Comune. L'amministrazione, a sua volta, può sospendere o – nei casi più gravi – revocargli la licenza. Si tratta di misure sanzionatorie di natura disciplinare cui il Comune deve sempre ricorrere avendo l'obbligo di tutelare l'utenza e l'interesse pubblico. È quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4866/2016.

Per approfondimenti: http://www.laleggepertutti.it/118574_se-il-taxi-allunga-il-tragitto-come-scoprirlo-e-come-difendersi

PARTE LA CAMPAGNA FISCALE 2016

Dalle ore 12 di venerdì 15 aprile, è possibile accedere al sito delle Entrate dedicato al 730 e a Unico PF precompilato (https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it) e scaricare la propria dichiarazione. Quest'anno sono previste ulteriori modalità di accesso rispetto allo scorso anno. Infatti, il contribuente può accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata (ed agli altri dati resi accessibili) mediante le funzionalità disponibili all'interno dell'area autenticata, utilizzando uno seguenti **strumenti di autenticazione:**

- **credenziali Fisconline** rilasciate dall'Agenzia delle entrate;
- **Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID (Sistema Pubblico per la gestione del'Identità Digitale)** di cui all'art. 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- **credenziali dispositive rilasciate dall'INPS o dalla Guardia di Finanza** o dal sistema informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (**NoiPA**), gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- **credenziali rilasciate da altri soggetti** individuati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Altrimenti, il contribuente può delegare un Caf o un professionista abilitato, mediante delega cartacea o elettronica.

Fino al 1° maggio, comunque, la dichiarazione può essere solo consultata. Da lunedì 2 maggio, invece, si aprirà la finestra di "operatività" durante la quale contribuenti e intermediari potranno modificare il 730, integrarlo e poi trasmetterlo. La "finestra" dovrebbe chiudersi il 7 luglio, ma è probabile che già a fine aprile arrivi l'ufficializzazione della proroga del termine al 25 luglio, considerata la risoluzione in tal senso approvata dalla commissione Finanze della Camera.

Scarica la documentazione necessaria collegandoti al sito http://www.adiconsumlecce.it

ANATOCISMO BANCARIO. DURO A MORIRE

L'anatocismo bancario è vivo e vegeto. Se per anatocismo s'intende l'applicazione di interessi sugli interessi, il decreto legge 18/2016 lo prevede in non pochi casi: si possono applicare interessi di mora sugli interessi; si possono applicare interessi sugli interessi addebitati in conto. Sono le coordinate su cui si muovono le novità del decreto, nella valutazione del provvedimento d'urgenza pesano di più le disposizioni che lasciano spazio di azione all'anatocismo, piuttosto che le altre che offrono margini di tutela al correntista (capitalizzazione annuale e mai con periodicità inferiore, possibilità di pagare gli interessi entro tre mesi dal conteggio annuale, evitando che vengano movimentati sul conto e trasformati in capitale). Le nuove disposizioni sostituiscono le lettere a) e b) dell'articolo 120 del Testo Unico Bancario (d.lgs 385/1993).
Per gli approfondimenti rivolgersi alle sedi Adiconsum Lecce.

segnala@adiconsumlecce.it
ADICONSUM Lecce
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

RECUPERO CREDITI E TUTELA DELLA PRIVACY IL VADEMECUM DEL GARANTE

Il Garante della Privacy, ha varato un vademecum finalizzato a tutelare l'utente debitore dall'azione delle società di recupero crediti.
Il vademecum si compone di otto sezioni dalle quali emerge la regola generale che è vero che il debitore deve pagare il debito, ma è vero altresì che il creditore deve sollecitare, per ottenere il pagamento delle somme, **secondo canoni di correttezza e nel rispetto della dignità e della riservatezza.**
Stop, quindi, ai **solleciti telefonici preregistrati** e alle richieste a mezzo posta con buste o cartoline che riportano diciture esplicite.
Illecite anche le comunicazioni ingiustificate di informazioni a persone diverse dal debitore, anche se si tratta di familiari, conviventi, colleghi di lavoro o vicini di casa.
Tra i comportamenti vietati dal Garante anche il **"pressing" sul luogo di lavoro del debitore,** con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi. La diffusione della notizia sulle morosità infatti mira a screditare l'interessato che subisce pressioni indirette.
Sono da ritenersi invasive anche le affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa del debitore, in quanto gli stessi possono essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell'arco di tempo in cui il sollecito risulta visibile.

CASSAZIONE
MULTA PER DIVIETO DI SOSTA VALIDA ANCHE SENZA ORDINANZA

La mancata indicazione sul retro del segnale di divieto di sosta del numero dell'ordinanza comunale non invalida la multa accertata dai vigili urbani. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sez. II, civ., con la sentenza n. 7709 del 19 aprile 2016. Un automobilista si è rivolto prima al prefetto poi al tribunale e infine in Cassazione evidenziando la mancata apposizione sul retro del segnale indicante divieto di sosta del numero dell'ordinanza. Ma sempre senza successo. A parere dei giudici di Piazza Cavour, infatti, l'eventuale omissione sul retro dei segnali stradali delle indicazioni previste dalla normativa configura una mera irregolarità. In particolare l'omessa indicazione degli estremi dell'ordinanza comunale sul retro del cartello non determina l'illegittimità del segnale e non esime l'automobilista dal rispetto delle indicazioni fornite *(fonte: Italia Oggi)*.

CASSAZIONE
CARTELLE IN BUSTE VUOTE. LA PROVA AL CONTRIBUENTE

In tema di notificazione della cartella di pagamento spedita a mezzo del servizio postale in busta chiusa, è onere del contribuente dimostrare che il plico non conteneva l'atto in questione o che conteneva un atto diverso; di contro, l'agente della riscossione assolve alla prova del perfezionamento della notificazione mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destina- tario, la cartella di pagamento si ritiene ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale. Ad affermarlo è la Corte di cassazione nella sentenza n. 5397/2016.

CASSAZIONE
LOCAZIONI: NULLO IL CANONE IN NERO

L'articolo 13 della legge numero 431/1998, al comma 1, prevede la nullità dei patti occulti con i quali le parti di un contratto di locazione immobiliare determinano che l'importo del canone di locazione sia superiore rispetto a quello che risulta dal contratto scritto e registrato.
Tuttavia, la Corte di cassazione con la sentenza numero 7634/2016, depositata il 18 aprile 2016 ha precisato che il contratto registrato resta comunque valido e il canone apparente dovuto.

I giudici di legittimità hanno chiarito anche che il patto occulto, in ragione della nullità che lo colpisce, non può essere sanato mediante registrazione tardiva: quest'ultima, del resto, è un fatto extranegoziale che non è idoneo a influire sulla validità civilistica. (*Fonte: Studio Cataldi,it)*

segnala@adiconsumlecce.it
ADICONSUM Lecce
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

CONDOMINI MOROSI. I DATI AI CREDITORI

Al creditore che faccia richiesta dei dati dei condomini morosi, l'amministratore deve inviare una documentazione completa, comprensiva di data e luogo di nascita del debitore. In caso contrario, se questa documentazione non fosse sufficiente a identificare compiutamente le parti, mancando le generalità piene e complete, il Tribunale condannerà l'amministratore a produrre integralmente i dati di tutti i condomini su cui gravano le pretese creditorie.
Lo ha stabilito il Tribunale di Tivoli, con un'ordinanza datata 21 aprile 2016 che affronta la tematica riguardante i compiti dell'amministratore condominiale, tenuto alla puntuale redazione e conservazione del registro anagrafico dal quale potranno essere desunti i dati da trasmettere ai creditori dell'ente di gestione che ne facciano richiesta se non insoddisfatti nelle rispettive pretese.
Si tratta di un onere derivante dall'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il quale prevede che l'amministratore sia tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
(Fomte. StudioCataldi.it)

CANONE RAI. ANZIANO IN CASA DI RIPOSO

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato ieri le Faq e gli esempi di compilazione della dichiarazione di non detenzione TV per evitare l'addebito del canone RAI 2016 in bolletta. Tra gli ultimi chiarimenti forniti, viene precisato che se il contribuente è ricoverato in una casa di riposo, ma nella propria abitazione detiene un apparecchio tv, è tenuto comunque al pagamento del canone. Se il contribuente, invece, non possiede la TV, qualora sia titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l'addebito del canone nella fattura elettrica, dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Se, invece, il contribuente non è titolare di un'utenza elettrica con tariffa residenziale (ad esempio, perché l'utenza elettrica è intestata al figlio che risiede in altra abitazione) ed è già titolare di abbonamento alla TV dovrà seguire la procedura già utilizzata negli anni passati e, quindi, nel caso non abbia la TV, dovrà dare disdetta dell'abbonamento ai sensi dell'art. 10 del RDL n. 246/1938, inviando un'apposita raccomandata allo Sportello SAT dell'Agenzia delle entrate.

INTERESSI DI MORA. DIMINUISCE IL TASSO

Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2016, è stato rideterminato al ribasso il tasso da applicare su base annua agli interessi di mora, che passano dal 4,88% al 4,13%. La nuova misura si applicherà a partire dal prossimo 15 maggio e riguarderà tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento.

In sostanza, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, è pari al 4,13%.

IL PARLAMENTO UE E IL NUOVO PACCHETTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI (PRIVACY)

Entro due anni il Regolamento privacy sarà applicabile direttamente in tutti i Paesi UE e gli Stati dovranno aver recepito la Direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giustizia. L'assemblea plenaria del Parlamento Europeo ha adottato questa mattina in seconda lettura i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. Con questo passaggio si conclude un iter legislativo durato oltre 4 anni. Il nuovo "pacchetto protezione dati" garantirà maggiori opportunità e tutele per cittadini e imprese, adeguando una normativa europea che risale ormai agli anni 90, cioè ad un'epoca in cui molte delle nuove tecnologie attuali non esistevano e Internet era ancora ai suoi albori".

BANCHE FALLITE. LA BEFFA E' SERVITA

Via libera al rimborso forfettario (fino all'80%) per gli obbligazionisti coinvolti nel fallimento di Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti. Il rimborso, automatico senza ricorso all'arbitrato, riguarda tutti gli obbligazionisti che hanno acquistato titoli entro il 12 giugno 2014 e che siano in possesso di un reddito lordo a fini Irpef fino a 35mila euro all'anno o, anche se hanno un reddito maggiore, di un patrimonio mobiliare inferiore a 100mila euro. Lo prevede un decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che disciplina anche un 'pegno non possessorio' che consente ai creditori di avere una garanzia sui beni mobili del debitore.

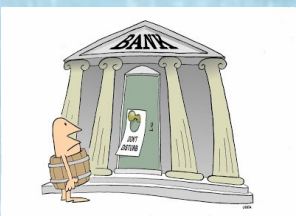

segnala@adiconsumlecce.it
ADICONSUM Lecce
Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

IL FORUM SU…
A cura del Presidente Adiconsum Lecce Lucio Paolo Guida

Canone Rai 2016: termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio **produce effetti in base alla data di presentazione.**

In via transitoria, per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, sono previsti diversi termini per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive a seconda delle modalità di trasmissione, in considerazione dei differenti tempi di acquisizione ed elaborazione.

In particolare, i termini a regime per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, sono riepilogati nella seguente tabella:

	EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA		
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	**PERIODO DI PRESENTAZIONE**	**EFFETTO SUL CANONE DOVUTO**
In via transitoria per il 2016	SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE	01.01.2016 - 16.05.2016	Per l'intero anno 2016
		17.05.2016 - 30.06.2016	Per il 2° semestre 2016
Per il 2017	SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE	01.07.2016 - 31.01.2017	Per l'intero anno 2017
		01.02.2017 - 30.06.2017	Per il 2° semestre 2017
A regime	SERVIZIO POSTALE/ TELEMATICAMENTE	01.07.AnnoX - 31.01.AnnoX+1	Per l'intero anno X+1
		01.02.AnnoX+1 - 30.06.AnnoX+1	Per il 2° sem. anno X+1

Il nuovo provvedimento stabilisce, inoltre, che in via transitoria per l'anno 2016, per le nuove utenze elettriche attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

Il modulo dell'autocertificazione può essere scaricato dal sito
www.adiconsumlecce.it

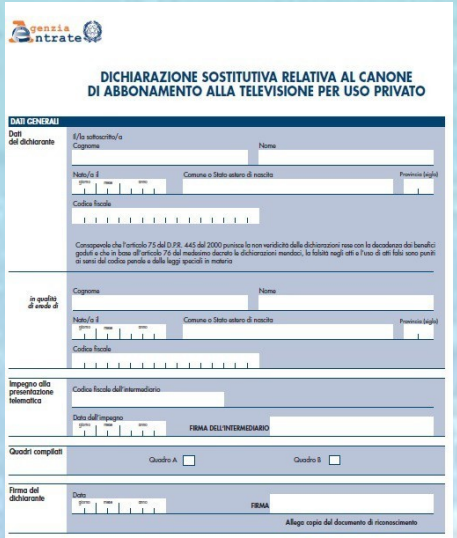

Agenzia Entrate

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO

DATI GENERALI

Dati del dichiarante — Io/la sottoscritto/a — Cognome — Nome — Nato/a il (giorno mese anno) — Comune o Stato estero di nascita — Provincia (sigla) — Codice fiscale

Consapevole che l'articolo 75 del D.P.R. 445 del 2000 punisce le non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

in qualità di erede di — Cognome — Nome — Nato/a il (giorno mese anno) — Comune o Stato estero di nascita — Provincia (sigla) — Codice fiscale

Impegno alla presentazione telematica — Codice fiscale dell'intermediario — Data dell'impegno (giorno mese anno) — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Quadri compilati — Quadro A ☐ — Quadro B ☐

Firma del dichiarante — Data (giorno mese anno) — FIRMA

Allega copia del documento di riconoscimento

segnala@adiconsumlecce.it

ADICONSUM *Lecce*

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

LE CONVENZIONI A DISPOSIZIONE DEI NOSTRI ASSOCIATI

TERME DI SANTA CESAREA spa

Consente agli associati di usufruire di sconti sui servizi termali e sugli acquisti di prodotti termali

Equitalia

Consente agli associati di rivolgersi allo "sportello virtuale" di equitalia attivato c/o Adiconsum evitando file e perdite di tempo

Consente agli associati di usufruire di un servizio di assistenza diretta nel fotovoltaico e nuove fonti di energia

Consente agli associati di verificare le proprie posizioni per il diritto ai rimborsi in materia di voli e disagi connessi

Consente agli associati di usufruire dei legali di Adiconsum con applicazio- ne di tariffe professionali agevolate

Consente agli associati di usufruire deL supporto assicurativo di Adiconsum con applicazione di tariffe agevolate

DONA IL 5 PER MILLE AD ADICONSUM

C.F. 96107650580

NOTE INFORMATIVE

La presente news è riservata agli associati di Adiconsum. Gli associati interessati alle news possono contattare le sedi di Adiconsum Lecce che forniranno ogni approfondimento e assistenza. Le news sono frutto di studio, ricerca e interpretazione critica secondo scienza e conoscenza nell'interesse degli associati e costituiscono mera rassegna consumeristica informativa senza che ciò determini indicazione e orientamento per l'associato che deve sempre agire in modo autonomo, responsabile e consapevole.
Adiconsum non è in alcun modo responsabile per le scelte fatte dall' associato.

FAI CRESCERE ADICONSUM LECCE
RINNOVA L'ADESIONE
2016

DAI FORZA AI TUOI DIRITTI
AIUTACI PER AIUTARTI

segnala@adiconsumlecce.it

ADICONSUM *Lecce*

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL

MAGGIO

Il 16 maggio scade il termine per inviare l'autocertificazione per non pagare in bolletta il canone rai 2016

Continua la campagna per la presentazione del mod 730/2016

SCADENZA MOBILE

Rinnovare la tessera o la convenzione di Adiconsum Lecce

VISITATE IL SITO

WWW.ADICONSUMLECCE.IT

PER TROVARE LE SEDI
E TUTTI I NOSTRI RECAPITI
E CONTATTI TELEFONICI

NON DARE PER SCONTATO LA NOSTRA PRESENZA

ASSOCIATI E SOSTIENI ADICONSUM LECCE

puoi sostenerci anche con un contributo volontario utilizzando
Il conto corrente postale nr. ***1006029530***
IBAN ***IT23 G076 0116 0000 0100 6029 530***
Intestato a: ***Adiconsum Viale della Libertà 79 - 73100 Lecce***
Causale: ***contributo sostegno attività Adiconsum Lecce***
PUOI CONTRIBUIRE CON IL 5 X 1000 indicando il C.F. 96107650580

Dillo a Noi....

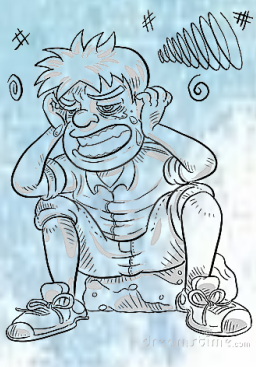

Email: segnala@adiconsumlecce.it

Fax: 0836.958132—0832.311130
Tel: 0836.958132—0832.311130

segnala@adiconsumlecce.it

ADICONSUM *Lecce*

Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla CISL

ADICONSUM: NOI dalla tua Parte

vieni a trovarci su www.adiconsumlecce.it

Adiconsum Lecce è anche presente sul sito www.adiconsumpuglia.it e su Facebook all'indirizzo

https://www.facebook.com/adiconsumsede.provincialelecce